

La start-up innovativa

Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari
(aggiornata con le variazioni apportate dal dl 76/2013)

Per maggiori informazioni:

<http://startup.registroimprese.it>

***Adempimenti amministrativi ed informazioni sulle nuove imprese dedicate
all'innovazione
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni***

Guida redatta dalle Camere di Commercio
con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico

Introduzione

Lo Stato ha adottato una normativa per supportare nuove tipologie di aziende: le start-up innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivano alla sezione speciale del registro delle imprese. Possono essere start-up innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Infatti l'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e sue successive modificazioni, prevede quanto segue.

L'impresa start-up innovativa (art. 25 comma 2):

“ ... l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”

La normativa prevede poi una serie di requisiti particolari affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come start-up innovativa. L'elenco dei requisiti è contenuto nello stesso art. 25 che prevede:

- a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre è richiesto che siano posseduti almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

- 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;*
- 3) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.*

La normativa prevede anche (art. 25 comma 5) l'ulteriore ipotesi delle 'società-incubatore certificato' di start-up innovative. Per queste ultime i commi 6 e 7 prevedono che la disciplina sia integrata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio 2013, recante 'Requisiti incubatori di start-up innovative', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013.

Per queste particolari imprese societarie consultare la Guida analoga "L'Incubatore certificato".

In favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati di start-up innovative sono previsti una serie di agevolazioni fiscali, anche ai fini dell'iscrizione della costituzione ed iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, nonché (v. in particolare gli artt. 26-31 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012) deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell'impresa.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali sgravi è che tali imprese siano iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese.

Start up - Le agevolazioni per l'avvio e la gestione d'impresa

Gli interventi introducono modifiche alla legislazione applicabile alle società italiane, e incentivi per lo sviluppo delle start-up innovative. Le misure principali sono le seguenti:

Per sostenere la costituzione e lo sviluppo di queste imprese, è prevista la riduzione di alcuni oneri per l'iscrizione al Registro delle imprese e l'esenzione dal diritto annuale, l'eliminazione di alcuni vincoli civilistici in materia di obblighi di ricapitalizzazione in seguito a perdite, di flessibilità nell'emissione di categorie di azioni con diritti diversificati, di possibilità di acquisire e offrire al pubblico quote della società. Sono infine state eliminate alcune penalizzazioni fiscali, disapplicando la normativa sulle società di comodo in perdita sistematica (art. 26).

Per il reperimento di risorse finanziarie, sono stati introdotti incentivi fiscali per privati cittadini e aziende che investono in start-up innovative (meccanismo basato su deduzioni e detrazioni, con soglia massima di investimento) (art. 29).

Con l'emanazione della normativa primaria che permette la costituzione di portali online per la raccolta di capitale diffuso (cd. crowdfunding) è stato introdotto un nuovo strumento finanziario che fa dell'Italia un Paese pioniere in questo campo (art. 30).

Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro (art. 28), la start-up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato.

È stata introdotta una defiscalizzazione molto ampia (anche contributiva) per i piani di incentivazione (stock options) e per l'utilizzo del work for equity a beneficio di dipendenti, collaboratori, amministratori e fornitori della società (art. 27).

È previsto inoltre un canale "privilegiato" per accedere al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (art. 27-bis).

Per consentire all'imprenditore di chiudere un'impresa che non si è dimostrata valida e ripartire con altre iniziative sono anche state semplificate le procedure fallimentari (art. 31). Le start-up innovative sono state equiparate ai soggetti non fallibili, sottoponendole al regime del "sovra-indebitamento" allo scopo di consentire il loro accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità o ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale evitando al contempo le conseguenze anche reputazionali del fallimento.

Iscrizione nel registro delle imprese

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 prevede ai commi 8 e 9 dell'art. 25:

8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Seguono le indicazioni operative per l'iscrizione al registro delle imprese nel periodo di prima applicazione della norma, in attesa dell'adeguamento dei decreti sulle specifiche telematiche dei formati delle domande per il registro.

Iscrizione nel registro delle imprese per società già costituita

L'iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:

- 1) La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
- 2) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno dall'entrata in vigore del dl 179/2012 (entrato in vigore il 20 ottobre 2012). L'esenzione vale anche per la presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale.
- 3) L'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
- 4) Le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012) possono depositare presso il registro l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione all'apposita sezione speciale.

Per il periodo di prima applicazione, la domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico "S5", indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro dell'attività prevalente dell'impresa.

Si allegherà l'autocertificazione prevista dalla legge: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- ultimo bilancio depositato.

Vanno invece indicate le nuove informazioni previste per la start-up. Per questo si descriverà nel testo dedicato all' "attività prevalente":

- attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Un ultimo gruppo di informazioni è necessario se non è già stato comunicato al registro. In caso si integra il testo dell' "attività prevalente" con i dati:

- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- elenco delle società partecipate.

Per tutte le imprese è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte due volte l'anno, entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre. Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Iscrizione nel registro delle imprese per una nuova società

L'iscrizione al registro segue le modalità previste per la costituzione delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:

- 1) La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.
- 2) L'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

- 3) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. L'esenzione vale anche per la presentazione della domanda d'iscrizione in cui si presenta la costituzione e contestualmente la domanda d'iscrizione alla sezione speciale.
- 4) L'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria.
- 5) In ottemperanza al c. 11 dell'art. 25, è opportuno che le società iscrivano al Registro delle Imprese il proprio sito internet, nel quale sono rese disponibili le informazioni previste.

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico "S1" e "S" per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Nel **periodo di prima applicazione**, per l'iscrizione alla sezione speciale si utilizza il modello informatico "S5", indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro dell'attività prevalente dell'impresa.

Si allegnerà l'autocertificazione prevista dalla legge: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge è da indicare nel modello informatico "S1" e nel modello "S". Si tratta di:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- elenco dei soci.

Vanno invece indicate nel modello "S5" le nuove informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione. Per questo si descriverà nel testo che descrive l' "attività prevalente":

- attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, presenti nell'elenco soci, con autocertificazione di veridicità. Ovvero con il modulo S5 vanno dichiarati i

fiducianti (“soci effettivi”) delle eventuali fiduciarie (“soci formali”) presenti nell’elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nel modulo S, socie della start-up). L’autocertificazione di veridicità e’ presente nel modulo allegato al presente documento ;

- elenco società partecipate

Per tutte le imprese è previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte due volte l’anno, entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre. Inoltre l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese

Le informazioni comunicate dalle società start-up devono essere aggiornate due volte l’anno, entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre. Il principio, stabilito dall’art. 25 **comma 14**, è stato reinterpretato sulla base della norma del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. che introduce una data unica di efficacia degli obblighi amministrativi (articolo 29).

L’adempimento deve essere **costante** e, pertanto, anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start-up deve **comunque confermare** che le informazioni già depositate sono aggiornate.

La comunicazione delle informazioni aggiornate deve essere effettuata entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre.

Se si tratta del primo adempimento di questa natura, la comunicazione va effettuata entro la data successiva, fra le due sopracitate, più vicina alla scadenza dei sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. Ad esempio, se l’iscrizione alla sezione speciale è avvenuta nel mese di marzo, il primo adempimento ha scadenza il 31 dicembre.

La comunicazione va compiuta con **modello S2, in cui indicare nel riquadro 20/altri atti e fatti soggetti a iscrizione ed a deposito, con il codice 001**, la sola nuova informazione aggiornata oppure, in caso contrario, la dichiarazione che restano confermate tutte le informazioni già comunicate ed iscritte.

Le informazioni da aggiornare tramite il riquadro 20, codice 001, sono quelle presentate appositamente in prima iscrizione, ovvero:

- attività svolta, compresa l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

- elenco società partecipate .

Vanno altresì aggiornati gli elenchi soci con le informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, con autocertificazione di veridicità (tale informazione di veridicità era presente, se opzionata, nel modulo di autocertificazione utilizzato per l'iscrizione nella sezione speciale). L'elenco soci aggiornato andrà presentato con il modulo S nelle modalità standard, mentre le informazioni di trasparenza riguardanti le fiduciarie ed holding – es. nome e cognome dei fiducianti e dei titolari delle partecipazioni nella holding - andranno riportate nel medesimo riquadro 20.

Al momento non è attiva l'acquisizione dell'elenco soci delle società cooperative. Tale elenco andrà anch'esso riportato nel riquadro 20.

Non va invece ripresentato l'elenco soci di srl perché l'informazione è già presente nel libro soci del R.I.

L'autocertificazione di veridicità andrà presentata compilando il modulo di autocertificazione (in allegato al presente documento), già utilizzato in iscrizione, compilato e sottoscritto relativamente all'ultimo check. Il documento andrà allegato alla pratica con le modalità standard in formato PDF/A-1 e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante.

Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l'impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, soci, variazioni di attività, ecc) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.

Il testo da inserire nel riquadro 20 (codice 001) riporterà innanzitutto la frase standard: **"Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)."** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

A seguire, sempre nel riquadro 20, si riporteranno le informazioni aggiornate tra quelle sopra descritte.

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** - "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)" - va aggiunta: **"Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte"**.

Nella compilazione della pratica va utilizzato il **codice atto A99** con abbinata la scritta **"Aggiornamento informazioni start-up innovativa"** e con data atto pari a quella inserita nella prima frase del testo di cui sopra.

L'adempimento non è soggetto ad imposta di bollo e diritto di segreteria.

Il mantenimento dell'iscrizione

L'iscrizione nella sezione speciale deve essere periodicamente verificata e confermata. L'art. 25 comma 15 prevede infatti che:

“Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese”.

E il comma 16 stabilisce:

“Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247”.

“Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio”, quindi, la società start-up innovativa deve dichiarare il mantenimento dei requisiti indicati dall'art. 25 comma 2 e autocertificati con il modello allegato. Nella maggior parte dei casi, quindi, il termine dell'adempimento coincide con il termine del deposito del bilancio d'esercizio.

La start-up innovativa è tenuta a presentare l'autocertificazione per il mantenimento dei requisiti dal primo esercizio come impresa iscritta all'apposita sezione delle start-up. Ad esempio, una start-up iscritta alla sezione nel corso del 2013 deve presentare l'autodichiarazione dal 2014 (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2013).

La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con **modello S2 riquadro 20/altri atti e fatti soggetti a iscrizione ed a deposito, con il codice 001**, cui va allegata l'autocertificazione allegata (firmata digitalmente dal legale rappresentante della società start-up innovativa).

Il testo da inserire nel riquadro 20 (codice 001) riporterà innanzitutto la frase standard: **"Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di start-up innovativa (art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)."** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese

Nella compilazione della pratica va utilizzato il **codice atto A99** con abbinata la scritta **"Conferma requisiti start-up innovativa"** e con data atto pari a quella inserita nella frase del testo di cui sopra. L'autocertificazione va allegata con **codice documento 99** con abbinata la scritta **"Conferma requisiti start-up innovativa"**

Nella guida Unioncamere per il deposito dei bilanci 2013 è inoltre prevista la possibilità di depositare l'attestazione del mantenimento del possesso requisiti contestualmente al deposito del bilancio, in forma di allegato aggiuntivo al modello B. In tal caso quindi non sarà presente il riquadro 20 né il codice atto A99.

L'autocertificazione allegata al modello S2 o B deve essere in formato PDF/A-1, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese.

L'adempimento non è soggetto ad imposta di bollo e diritto di segreteria.

Indicazioni Operative

Segue un esempio di compilazione nel sito registroi imprese.it (utilizzando il sistema Comunica-Starweb) per un'impresa già iscritta. E' possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.

E' necessario disporre di

- dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale rilasciato dalla camera di commercio o da qualsiasi certificatore accreditato:
- casella di posta elettronica certificata.

L'accesso a registroi imprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l'identificazione avviene tramite CNS o user-id e password.



The screenshot shows the website www.registroi imprese.it/comunicazione/abbonamento/vedi-tutti-corsi. The main heading is 'Comunicazione Unica (ComUnica)'. Below the heading, there is a sub-heading 'Una sola pratica per più adempimenti' and a list of requirements under the 'COSA FARE' tab. The requirements listed are: richiedere il codice fiscale e la partita IVA; aprire la posizione assicurativa presso INAIL; chiedere iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi; chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Dopo la connessione a ComunicaStarweb (starweb.infocamere.it), va selezionata in alto, a sinistra, l'opzione 'Variazione' del Menu 'Comunicazione Unica Impresa'; compare quindi una pagina dove devono essere compilati i campi relativi alla CCIAA destinataria e al codice fiscale dell'impresa oppure al numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell'impresa. Selezionando il bottone 'Dati Impresa' Starweb propone già, in automatico, gli altri campi compilati secondo quanto presente negli archivi del registro delle imprese della provincia selezionata.

A questo punto, selezionando “Dati Impresa”, dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa, viene proposta una lista di gruppi di possibili comunicazioni di variazione come sotto indicato.

Comunicazione Unica Impresa

- Iscrizione
- Inizio attivita'
- Variazione**
- Cessazione attivita'
- Cancellazione

Comunicazione Unica Artigiana

- Iscrizione
- Variazione
- Cancellazione

PEC per Imprese Individuali

- Comunicazione PEC
- Lista pratiche solo PEC

Comunicazione Rete di Imprese

- Iscrizione contratto
- Modifica contratto
- Cessazione contratto

Cerca pratica

- In corso
- Inviata

Pratica di Comunicazione Variazione al R.I.

Camera di Commercio Destinataria

Provincia:

Dati eventuale iscrizione al Registro Imprese

CCIAA Sede:

N°REA Sede:

Codice Fiscale:

Denominazione:

Natura Giuridica:

Sede Legale dell'Impresa

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Numero Civico:

CAP:

Frazione o Località:

PEC:

Attività della Sede

Comunicazione di *

Apri/Chiudi tutte le voci di variazione

- Dati Impresa**
 - Variazione attivita' prevalente
 - Qualificazione esecuzione lavori pubblici (SOA)
 - Variazione Numero addetti dell'impresa
 - Variazione Impresa Agricola
 - Cancellazione Qualifica Imprenditore Agricolo
 - Altri atti e fatti Soggetti a Deposito
- Procedure Concorsuali
- Dati Sede


Iscrizione alla sezione speciale

Dal gruppo “Dati Impresa” selezionare l’opzione ‘variazione attività prevalente’.

Nella pagina seguente è necessario indicare nel campo ‘dal’ la data di dichiarazione del possesso delle caratteristiche di ‘start-up innovativa’. Nel campo descrizione dell’attività va indicato che si tratta di avvio di ‘Start-up innovativa’. Vanno inoltre indicati i dati previsti dalla nuova norma:

- l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;

- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
- informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, presenti nell'elenco soci, con autocertificazione di veridicità. Ovvero vanno dichiarati i fiducianti (“soci effettivi”) delle eventuali fiduciarie (“soci formali”) presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nell'elenco soci della start-up). L'autocertificazione di veridicità è presente nel modulo allegato al presente documento ;
- elenco società partecipate



Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. Quindi si allega l'autocertificazione prodotta in formato PDF/A con firma digitale, con **codice documento 99** con abbinata la scritta “**Autocertificazione start-up innovativa**”.



Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. Nella fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e si conferma la trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

Aggiornamento informazioni

Dal gruppo "Dati Impresa" selezionare l'opzione 'Altri atti e fatti Soggetti a Deposito'.

Nella pagina seguente è necessario indicare nel campo 'Data Atto' la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese, selezionare nel campo 'Forma Atto' il valore COMUNICAZIONE e nel campo 'Codice Atto' il valore ALTRI ATTI.

Va poi indicato il numero di altri atti e fatti soggetti a deposito e premuto il corrispondente bottone 'Inserire gli Atti'.

Pratica di Comunicazione Variazione

Altri atti e fatti Soggetti a Deposito | Dichiarante |

Estremi dell'Atto oppure della comunicazione

Data Atto: * 10/06/2013

Forma Atto: * COMUNICAZIONE

Codice Atto: ALTRI ATTI

Data Registrazione Atto:

N° di repertorio assegnato all'atto:

N° Registrazione:

Ufficio Registrazione: -- Selezionare Ufficio --

Allegato patto integrale: * NO

Altri atti e fatti Soggetti al Deposito

Atti da Comunicare: * 1

Note

I campi contrassegnati con * sono necessari per la registrazione.

Nella pagina successiva, dopo aver selezionato la voce 'ALTRI ATTI E FATTI', il testo da inserire riporterà innanzitutto la frase standard: **“Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).”** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

A seguire si riporteranno gli aggiornamenti delle informazioni già presentate in precedenza in prima iscrizione.

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** - "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)" - va aggiunta la frase: **“Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”**.

Pratica di Comunicazione Variazione
Altri atti e fatti Soggetti a Deposito | Dichiarante |

Gestione Altri Atti

Atto n° 1

Tipo Atto/Fatto: ALTRI ATTI E FATTI

Descrizione: AGGIORNAMENTO IN DATA 10/06/2013 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA (ART. 25 COMMA 12 E 14 LEGGE 231/2012).
SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIÀ COMUNICATE ED ISCRITTE.

Note:

Ti campi contrassegnati con * sono necessari per la registrazione.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.
L'eventuale autocertificazione di veridicità relativa alle informazioni dell'elenco soci (solo nel caso di variazione dell'elenco), relativo all'atto A99, va allegato con **codice documento 99** con abbinata la scritta **“Aggiornamento informazioni start-up innovativa”** e con data pari a quella inserita nella prima frase del testo di cui sopra.

Gestione allegati Registro Imprese

ATTENZIONE:
I files allegati sono soggetti a deposito nei confronti del solo Registro Imprese.
Se necessario, devono essere allegati già firmati digitalmente, in formato **"P7M"**.
La dimensione massima consentita per pagina è di **600 Kb**,
perciò non allegare file ottenuti dalla scansione di documenti con un'alta risoluzione.

Inserimento Allegato per la pratica: 610K1146

Tipo Documento: * (99) ALTRO DOCUMENTO **Data:** * 10/06/2013

Nome file: * d:\documenti\Autocertificazione_Startup_Ini

Descrizione: * AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI START-UP INNOVATIVA

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. Nella fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e si conferma la trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

Conferma requisiti

Dal gruppo “Dati Impresa” selezionare l'opzione ‘Altri atti e fatti Soggetti a Deposito’.
Nella pagina seguente è necessario indicare nel campo ‘Data Atto’ la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese, selezionare nel campo ‘Forma Atto’ il valore COMUNICAZIONE e nel campo ‘Codice Atto’ il valore ALTRI ATTI.

Va poi indicato il numero di altri atti e fatti soggetti a deposito e premuto il corrispondente bottone 'Inserire gli Atti'.

Pratica di Comunicazione Variazione

Altri atti e fatti Soggetti a Deposito | Dichiarante |

Estremi dell'Atto oppure della comunicazione

Data Atto: * 10/06/2013

Forma Atto: * COMUNICAZIONE

Codice Atto: ALTRI ATTI

Data Registrazione Atto:

N° di repertorio assegnato all'atto:

N° Registrazione:

Ufficio Registrazione: -- Selezionare Ufficio --

Allegato patto integrale: NO

Altri atti e fatti Soggetti al Deposito

Atti da Comunicare: * 1

Note

0

1

2

3

4

5

6

I campi contrassegnati con * sono necessari per la registrazione.

Nella pagina successiva, dopo aver selezionato la voce 'ALTRI ATTI E FATTI', il testo da inserire riporterà innanzitutto la frase standard: **“Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di start-up innovativa (art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).”** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

Pratica di Comunicazione Variazione
Altri atti e fatti Soggetti a Deposito | Dichiarante |

Gestione Altri Atti

Atto n° 1

Tipo Atto/Fatto:

Descrizione:

Note

I campi contrassegnati con * sono necessari per la registrazione.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. L'autocertificazione relativa all'atto A99, va allegata con **codice documento 99** con abbinata la scritta **"Conferma requisiti start-up innovativa"** e con data pari a quella inserita nella prima frase del testo di cui sopra.

Gestione allegati Registro Imprese

ATTENZIONE:
I files allegati sono soggetti a deposito nei confronti del solo Registro Imprese.
Se necessario, devono essere allegati già firmati digitalmente, in formato **"P7M"**.
La dimensione massima consentita per pagina è di **600 Kb**,
perciò non allegare file ottenuti dalla scansione di documenti con un'alta risoluzione.

Inserimento Allegato per la pratica: 610K1146

Tipo Documento: **Data:**

Nome file:

Descrizione:

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. Nella fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e si conferma la trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

ALLEGATO

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA *START-UP INNOVATIVA*

(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il
___/___/____, di cittadinanza _____ residente a
_____ (____) in
_____ n. _____
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante
della società _____
con sede a (____) (____)
in _____ n. _____
codice fiscale _____ - n. REA _____

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa start-up innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

- A) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- B) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- C) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- D) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- E) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- F) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- G) possiede **almeno uno** dei seguenti ulteriori requisiti (*apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti*):

- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Nel caso di presentazione dell'elenco dei soci, **inoltre dichiara:**

- la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell'elenco dei soci descritto nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata.

_____, il ____/____/____

luogo (comune)

Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/a, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi

disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.